

**d'Amico International Shipping S.A.**  
Société Anonyme  
Sede legale: 25C Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo  
Registro delle imprese (R.C.S.) di Lussemburgo: B – 124.790  
(di seguito la “Società”)

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**all'assemblea annuale ordinaria degli azionisti della Società**  
**del 20 aprile 2016**

\*\*\*

**Rinnovo dell'autorizzazione al consiglio di amministrazione al riacquisto  
delle azioni proprie della Società**

Signori azionisti,

Il consiglio di amministrazione di d'Amico International Shipping S.A. (il “Consiglio di Amministrazione”) desidera che la Società continui ad avere accesso al programma di riacquisto di azioni proprie. Verrà di conseguenza chiesto all'assemblea annuale ordinaria degli azionisti della Società di rinnovare l'autorizzazione al riacquisto da parte della Società di azioni proprie (di seguito, unitamente alle azioni della Società già riacquistate, le "Azioni Proprie"), che sarà effettuato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 49-2 e segg. della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche di volta in volta apportate (la "Legge Lussemburghese"), dell'articolo 8 dello statuto della Società (lo “Statuto”), del Regolamento della Commissione (CE) n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 in recepimento della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “Regolamento EU”), della Delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 e delle pratiche di mercato accettate sul mercato regolamentato italiano e attualmente autorizzate o che possono essere autorizzate in futuro dalle leggi e normative applicabili.

Dato che la precedente autorizzazione, concessa dal Consiglio di Amministrazione dall'assemblea generale annuale degli azionisti del 29 marzo 2011 per un periodo di cinque (5) anni sta per giungere a scadenza, il Consiglio di Amministrazione ritiene che sia nel miglior interesse della Società rinnovare tale autorizzazione all'acquisto e alla vendita di Azioni Proprie conformemente alle leggi e alle normative applicabili e ai sensi delle pratiche di mercato accettate sul mercato regolamentato italiano e attualmente autorizzate o che possono essere autorizzate in futuro dalle leggi e normative applicabili, nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti e delle leggi e normative applicabili.

## **1. Motivi della richiesta di autorizzazione al riacquisto di Azioni Proprie**

La richieste di autorizzazione degli azionisti per il riacquisto di Azioni Proprie è basata, a titolo di esempio non esaustivo, sui seguenti motivi e considerazioni:

- i) per creare, conformemente alle pratiche di mercato attualmente accettate o che possano essere adottate in futuro sul mercato regolamentato italiano, una riserva di azioni di tesoreria utilizzabili per pagamenti, permute, trasferimenti, conferimenti, cessioni o altre azioni dispositive nell'ambito delle transazioni legate alla Società e alle attività delle sue controllate e di qualsiasi altro progetto che offra un'effettiva opportunità di investimento coerente con la politica strategica della Società. Ciò comprende accordi con partner strategici, acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o altre operazioni finanziarie straordinarie che riguardino l'attribuzione o la cessione di Azioni Proprie (ad es. fusioni, scorpori, emissioni di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) e più in generale per qualsiasi scopo consentito dalle leggi e dalle normative applicabili, incluso, a titolo di esempio non esaustivo, mettere la Società nella posizione di proporre la distribuzione di tutte le Azioni Proprie, agli amministratori, funzionari o dipendenti della Società o delle sue controllate e controllanti, nell'ambito o meno dell'attuazione di un piano di stock option approvato e/o di volta in volta modificato dalla Società;
- ii) mettere la Società nella posizione di intervenire sul mercato al fine di mantenere la liquidità del titolo o attuare politiche di investimento conformi alle pratiche di mercato attualmente accettate o che possano essere adottate in futuro sul mercato regolamentato italiano, sostenendo la quotazione delle azioni della Società per un periodo limitato in caso di vendite intense in modo da attenuare la pressione esercitata dagli investitori a breve termine e mantenendo così condizioni regolari di mercato;
- iii) aiutare a stabilizzare il prezzo di mercato delle azioni della Società, se ritenuta cosa appropriata e/o necessaria, conformemente all'articolo 7 e segg. del Regolamento UE e/o di qualsiasi altra legge o disposizione applicabile.

## **2. Numero massimo di azioni che è possibile riacquistare**

La proposta sottoposta agli azionisti riguarda il rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per il riacquisto, in una o più tranche, di un massimo di 42.851.356 azioni

ordinarie della Società, comprese le Azioni Proprie già riacquistate e detenute nel portafoglio della Società, conformemente all'articolo 49-2 della Legge Lussemburghese.

Il capitale azionario emesso e interamente versato della Società è attualmente fissato a USD 42.851.035,60, suddiviso in 428.510.356 azioni ordinarie senza valore nominale, comprese le Azioni Proprie detenute in portafoglio.

Alla data della presente relazione, la Società detiene 7.760.027 Azioni Proprie corrispondenti all'1,81% del capitale sociale in circolazione.

Si noti che i diritti di voto e alla distribuzione di dividendi derivanti dalle Azioni Proprie saranno sospesi.

### **3. Periodo autorizzato**

L'autorizzazione al riacquisto di Azioni Proprie in una o più volte è necessaria per un periodo massimo di cinque (5) anni dalla data dell'assemblea annuale ordinaria degli azionisti della Società che approverà il rinnovo dell'autorizzazione.

La vendita di Azioni Proprie non è soggetta ad alcun limite temporale.

### **4. Corrispettivo massimo e minimo**

Il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di fissare il corrispettivo minimo e massimo per il riacquisto di Azioni Proprie, conformemente alle leggi e alle normative applicabili, come segue

- (i) un prezzo minimo che non potrà essere inferiore al 10% del prezzo ufficiale delle azioni registrato nella seduta di borsa del giorno precedente all'esecuzione di ciascuna transazione;
- (ii) un prezzo massimo che non potrà essere superiore al 10% del prezzo ufficiale delle azioni registrato nella seduta di borsa del giorno precedente all'esecuzione di ciascuna transazione.

### **5. Informazioni sull'adempimento dei requisiti previsti dall'articolo 49-2 della Legge lussemburghese**

Ai sensi della Legge Lussemburghese, l'ammontare delle riserve disponibili e degli utili distribuibili dovrà essere sufficiente per il previsto riacquisto di Azioni Proprie interamente liberate, in modo tale che le acquisizioni non avranno l'effetto di ridurre il patrimonio netto al di sotto dell'importo indicato nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 72-1 della Legge Lussemburghese (ossia il totale del capitale sottoscritto e delle riserve non distribuibili conformemente alla legge o allo Statuto).

## **6. Procedure e condizioni**

Il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti che le operazioni di riacquisto e vendita di Azioni Proprie vengano eseguite in una o più volte sul mercato regolamentato gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. conformemente alle leggi e normative vigenti in materia.

Le condizioni e le procedure (i "Parametri") da osservare per ciascun riacquisto o vendita di Azioni Proprie da parte della Società dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, che è autorizzato, con facoltà di delega, a far eseguire e pubblicizzare le operazioni. In tutti i casi, ogni riacquisto dovrà essere eseguito e pubblicizzato conformemente alle leggi e alle normativa italiana e/o lussemburghese di volta in volta applicabili, nonché ai sensi delle disposizioni in materia di deroghe alla normativa applicabile sugli abusi di mercato previste per i programmi di riacquisto di azioni proprie e le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari.

17 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

---

Paolo d'Amico  
Presidente